



COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Sud Sardegna)

Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. . 070939039 - Fax 070939955

mail protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 43 seduta del 20-06-2018

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO E DETERMINAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI PER L'ANNUALITÀ 2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venti** del mese di **giugno** alle ore **16:38**, nella Sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale e sono intervenuti i Sigg.ri:

Cadeddu Emanuela	Sindaco	P
Masala Fabiano	Assessore	P
Cadau Egidio	Assessore	P
Aroffu Carlo Andrea	Assessore	A

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Fulghesu Fabio

Assume la Presidenza il Sindaco Cadeddu Emanuela, la quale, constatato il numero legale degli intervenuti, illustra il punto di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Bilancio Economico Finanziario anno 2018 approvato con delibera di C.C. n.10 del 23.05.2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici a soggetti privati ed Enti pubblici, approvato con deliberazione di C. C. n. 31/2014, che all’art.9 dispone che entro il 31 marzo di ogni anno le Associazioni interessate possono presentare le loro richieste al Comune;

CONSIDERATO che si rende necessario predisporre per l’anno 2018 il riparto del fondo e i relativi settori d’intervento per la concessione dei contributi economici ordinari a soggetti privati ed Enti pubblici;

DATO ATTO che lo stanziamento complessivo previsto nel bilancio di previsione 2018 per la concessione dei benefici economici a Enti pubblici e soggetti privati è di € 15.000,00 e che i settori d’intervento sono elencati all’art. 8 del Regolamento comunale;

VISTO l’art 7 del Regolamento comunale più sopra citato, che indica che la concessione di benefici economici può essere disposta dall’Amministrazione Comunale a favore dei seguenti soggetti:

- a) enti pubblici, per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e svolgono iniziative di specifico e particolare interesse a favore della comunità locale;
- c) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;

DATO ATTO che occorre emanare apposito atto d’indirizzo al servizio competente per la concessione dei contributi in argomento;

RICHIAMATO l’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in base al quale le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall’anno 2011;

CONSIDERATO che le iniziative ed attività sovvenzionabili, oltre ad attenere ad esigenze ed interessi che non esulino dal territorio comunale, non debbono invadere campi di azione anche locali, riservati per legge allo Stato o ad altri Enti pubblici in via esclusiva;

PRESO ATTO delle pronunce in materia della Corte dei Conti - Sezione controllo Lombardia, con la deliberazione n. 1075/PAR del 23 dicembre 2010, e della la Corte dei Conti - Sezione controllo Puglia, con la deliberazione n. 163/PAR/2010, secondo le quali l’art. 6, comma 9, del d.l. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 (il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2011, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni) investe implicitamente i contributi che le amministrazioni pubbliche destinano annualmente soprattutto all’associazionismo locale;

CONSIDERATO che, più recentemente, la Corte dei Conti sez. regionale di Controllo per il Veneto Delib. 313/2016 ha evidenziato con riguardo anche a recenti norme che “In tutti questi casi, pur nelle accennate differenze applicative, il riconoscimento specifico del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118, ult. comma, Cost., articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) va peraltro letto, ad avviso della Sezione, in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell’articolo 3 e dell’intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l’esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per “il pieno sviluppo della persona umana” (art. 4, comma 2, Cost.), per cui “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”: in cui cioè “lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e

dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale” (Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n.1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto “vicine ai cittadini interessati” (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale.” La stessa Corte rileva che “Ove - invece – la prestazione sia resa spontaneamente dai cittadini, ad avviso della Sezione, si rientra nell’ambito delle attività di volontariato, in quanto sussiste il requisito della gratuità che, unitamente a quelli della personalità e spontaneità della prestazione, concorre a qualificare tale attività ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266 del 1991 (cfr., Cassazione, sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12964).”;

CONSIDERATO che il Comune ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000 è titolare di una competenza piena sulle “funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

ATTESO che, secondo i pareri su richiamati, possono ritenersi ammissibili quelle contribuzioni (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) all’associazionismo locale che sono legate allo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria e, quindi, che l’attività deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione;

VISTO l’art.2 del vigente Statuto Comunale, di seguito trascritto:

“Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’ amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità Nazionale;

b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita”;

RILEVATO che i criteri di concessione dei contributi in oggetto sono indicati nell’art. 10 “Procedimento e Modalità di erogazione dei contributi ordinari” del Regolamento comunale per le concessioni suddetto;

VISTO, altresì, l’art. 8 del suddetto Regolamento comunale che riconosce che le attività e iniziative devono rientrare in almeno uno dei seguenti settori di intervento:

a) attività culturali e scientifiche;

b) attività connesse all’educazione ed istruzione;

c) attività di promozione sportiva e ricreativa;

d) attività di valorizzazione del tessuto economico;

e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;

f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;

g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;

h) attività di relazioni internazionali basate sull’affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.

i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;

j) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;

k) iniziative di protezione civile;

l) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ultimata l’istruttoria il Responsabile del Servizio

competente presenta alla Giunta la proposta di delibera per il riconoscimento e la concessione dei finanziamenti richiesti. La Giunta, dopo il ricevimento della proposta di delibera, prende atto della stessa decidendo, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio, la misura dell'eventuale contributo;

RITENUTO di individuare per l'anno 2018 i seguenti settori d'intervento per l'assegnazione dei contributi a soggetti privati ed Enti pubblici :

- a) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- b) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;

RITENUTO DI RIPARTIRE per l'anno 2018 le somme disponibili per la concessione di contributi ordinari ad enti pubblici e soggetti privati, pari all'importo di € 15.000,00, secondo le seguenti modalità:

a) Attività di promozione sportiva e ricreativa

Risorse: lo stanziamento è di € 6.500,00 e sarà utilizzato per: Contributi alle società ed enti che operano nel settore sportivo;

b) Attività di valorizzazione del tessuto economico e lo sviluppo turistico del territorio

Risorse: lo stanziamento è di € 8.500,00 e sarà utilizzato per: Contributi alle società ed enti che operano nel settore;

RITENUTO che per quanto concerne il contributo in favore delle Associazioni/ Società sportive non potrà essere utilizzato per le spese relative ad energia elettrica, consumi idrici, spese telefoniche, rifiuti solidi urbani, e ogni altra voce che non sia strettamente connessa con la propria attività istituzionale, e che tutte le spese sostenute devono essere comprovate da idonee certificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, P.I., Cultura, Sport e Spettacolo e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

DI INDIVIDUARE per l'anno 2018 i seguenti settori d'intervento per l'assegnazione dei contributi a soggetti privati ed Enti pubblici:

- a) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- b) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- c) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio.

DI RIPARTIRE per l'anno 2018 le somme disponibili per la concessione di contributi ordinari alle del fondo ad enti pubblici e soggetti privati, pari all'importo di € 15.000,00, secondo le seguenti modalità:

a) Attività di promozione sportiva e ricreativa

Risorse: lo stanziamento è di € 6.500,00 e sarà utilizzato per: Contributi alle società ed enti che operano nel settore sportivo;

b) Attività di valorizzazione del tessuto economico e lo sviluppo turistico del territorio

Risorse: lo stanziamento è di € 8.500,00 e sarà utilizzato per: Contributi alle società ed enti che operano nel settore.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici, ultimata l'istruttoria la Responsabile del Servizio competente presenta alla Giunta la proposta di delibera per il riconoscimento e la concessione dei finanziamenti richiesti. La Giunta, dopo il ricevimento della proposta di delibera, prende atto della stessa decidendo, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio, la misura dell'eventuale contributo, previo parere consultivo della Commissione Comunale operante nel relativo settore di intervento qualora costituita.

DI DEMANDARE alla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, P.I., Cultura, Sport e Spettacolo ogni ulteriore adempimento di carattere gestionale.

DI RENDERE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la pronta adozione dei relativi atti applicativi della medesima.

IL PRESIDENTE

F.to Cadeddu Emanuela - Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Fabio Fulghesu

Parere Tecnico: si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
F.to Dott.ssa Rita Carta

Parere Contabile: si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
F.to Rag. Vincenzo Garau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 289 del Registro di Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27 giugno al 12 luglio 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Pauli Arbarei, 27 Giugno 2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo Consiglieri come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-06-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

Copia conforme all'originale